

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1262

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMODIO

Presentata il 26 marzo 1969

Benefici ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura il sottoscritto ebbe l'onore di presentare una proposta di legge a favore del personale di ruolo dello Stato e delle amministrazioni autonome avente la qualifica di mutilato od invalido di guerra o di ex combattente: proposta che, insieme ad altre analoghe iniziative, venne esaminata in sede legislativa dalla prima Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera, che approvò all'unanimità un testo unificato, che, purtroppo, non riuscì ad ottenere l'approvazione del Senato.

I motivi, che giustificarono la precedente iniziativa sussistono tuttora e, perciò, il sottoscritto si onora di presentare, dopo un meditato riesame della materia, la presente proposta di legge, che sostanzialmente prevede un duplice ordine di benefici a favore del personale civile statale e degli enti pubblici, ex combattente od assimilato.

Caduta la possibilità della previsione di una promozione in soprannumero del predetto personale, che determinò il rinvio e la conseguente decadenza del provvedimento esaminato nella precedente legislatura, l'articolo 1 della proposta prevede la possibilità per il predetto personale di chiedere la valutazione di quattro anni di anzianità di servizio

o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigionia o in internamento sia ai fini dell'ammissione agli scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore o per la nomina a detta qualifica, sia ai fini degli aumenti periodici.

Poiché il previsto computo delle campagne di guerra, se più favorevole, per gli aumenti periodici e per gli scrutini potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per gli invalidi di guerra, gran parte dei quali verrebbe con ogni probabilità a conseguire un beneficio minore proprio per la subita invalidità, in conseguenza della quale essi videro troncato il loro servizio militare, il comma dell'articolo 1 prevede per i mutilati ed invalidi di guerra un più adeguato beneficio al riguardo, ad evitare ingiuste conseguenze.

L'articolo 3 prevede i benefici a favore di detto personale per la cessazione dal servizio.

Poiché già per alcune amministrazioni, come ad esempio per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le norme in vigore (articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325), prevedono per il personale risultato inidoneo, anche parzialmente, la possibilità di ottenere un abbuono di otto o di dieci anni di servizio valido ai fini della pen-

sione e ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, si ravvisa equo che un trattamento non inferiore sia concesso al personale, oggetto della presente proposta di

legge, che non può disconoscersi che risponda a sentite esigenze delle categorie interessate e che sia suffragata da fondamentali motivi di giustizia riparatrice.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo ed il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente ed equiparato, possono chiedere, una sola volta la valutazione di quattro anni di anzianità di servizio o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigionia o in internamento, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore oppure per la nomina a detta qualifica, nonché ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del conferimento della successiva classe di stipendio.

Per i mutilati o invalidi di guerra la valutazione della maggiore anzianità di servizio, agli stessi fini giuridici ed economici, è di sei anni.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, è conferita, a loro richiesta, la qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio, comunque avvenuta.

ART. 3.

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per

conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio, un aumento di servizio di otto anni o, se trattasi di mutilati od invalidi di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

ART. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968 per il personale direttivo docente della scuola di ogni ordine e grado, e dal 1° gennaio 1969 per il restante personale.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.